



Comunicato del 3 luglio 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 6, 7 E 8 LUGLIO

CAMERA DI CONSIGLIO 6 LUGLIO	UDIENZA PUBBLICA 7 LUGLIO	UDIENZA PUBBLICA 8 LUGLIO
1) Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in degenza ospedaliera/Difensore di fiducia/Mancate previsioni	8) Riscossione di tributi/ Impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento/ Ipotesi in cui è ammessa per il debitore che agisce in giudizio	12) Sequestro di beni/Provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione/Omessa previsione dell'impugnazione del provvedimento
2) Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti/Circonvenzione di incapaci/Mancata previsione tra i reati ai quali non si applica l'esclusione della punibilità	9) Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile/Regione autonoma Sardegna/Disposizioni su aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER	13) Edilizia residenziale pubblica/Regione Piemonte/Stranieri/Requisiti di accesso e criteri di attribuzione dei punteggi
3) Imprese cosiddette "sottosoglia"/Licenziamento illegittimo/Entità del risarcimento del danno al lavoratore	10) Regione Puglia/Interventi edilizi/Mutamenti di destinazione d'uso/Estensione della disciplina agli immobili non ancora realizzati o in corso di realizzazione/Mancata disciplina differenziata per il recupero del patrimonio esistente	14) Imposta regionale sulle attività produttive IRAP/Omessa previsione dell'esenzione per le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata dell'attività notarile
4) Misure cautelari/Revoca della misura in atto e sostituzione con la custodia cautelare in caso di manomissione o condotte gravi e reiterate su mezzi elettronici e altri strumenti tecnici di controllo	11) Regione Emilia-Romagna/Strutture turistico-ricettive/Locazioni brevi/Possibilità per i Comuni di individuare zone in cui le locazioni brevi sono ammesse o subordinate a condizioni/Criteri	15) Regione Puglia/Strutture ricettive e locazioni turistiche/Codice identificativo regionale (CIR)/Interventi edilizi e mutamenti di destinazione d'uso/Concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
5) Beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga/Assegnazione/Mancata previsione della possibile assegnazione anche a organi di polizia, che non abbiano preventivamente avuto in uso tali beni, per lo svolgimento di attività di polizia antidroga		

6) Conflitto tra poteri/ Ammissibilità/ Camera dei deputati c/ Collegio per i reati ministeriali di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma/ Procedimento penale n. 1/25 RG Trib. Ministri/ Omessa considerazione di Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati ascritti al Ministro della Giustizia Carlo Nordio/ Omessa richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati per il reato di cui all'art. 371-bis del codice penale contestato a Giusi Bartolozzi in quanto connesso ai reati ministeriali		
7) Ammissibilità intervento/ Conflitto tra poteri/ Fase di merito/ Senato della Repubblica c/ Tribunale di Matera/ Procedimento a carico dell'allora senatore Saverio de Bonis/ Insindacabilità		

La prossima settimana, nella camera di consiglio del 6 luglio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 35, commi 1 e 2, della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), che disciplina il procedimento per disporre un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (TSO) nella parte in cui non prevede: che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del Sindaco, il paziente deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; che, in caso di nomina di un difensore, l'ordinanza sindacale deve essere comunicata anche al difensore dell'interessato; che l'audizione del paziente deve essere effettuata in presenza del difensore, se nominato; che il decreto di convalida del giudice tutelare deve essere comunicato anche al difensore nominato;

2) l'articolo 649, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non indica, tra i reati ai quali non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, il delitto di circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

3) l'articolo 8 della legge numero 604 del 1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese cosiddette "sottosoglia" (che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18 della legge numero 300 del 1970 – Statuto dei lavoratori), il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno versando al lavoratore un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

4) l'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che prevede la revoca della misura in atto e la sostituzione con la custodia in carcere in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis,

anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*, salvo che il fatto sia di lieve entità, nella parte in cui non prevede l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure cautelari meno afflittive;

5) l'articolo 100 del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui – nello stabilire che beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati, a richiesta dell'amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso dopo il sequestro, o possano, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – non prevede che gli stessi possano essere assegnati, sempre a richiesta, anche ad organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l'uso e intendano utilizzarli per l'impiego in attività di polizia antidroga;

Nella camera di consiglio del 6 luglio la Corte affronterà anche:

6) l'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in relazione alla omessa considerazione della dott.ssa Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati ascritti al Ministro della giustizia on. Carlo Nordio nel procedimento penale numero 1/2025 RG Collegio per i reati ministeriali di Roma (cosiddetto Tribunale dei Ministri) e alla omessa richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati per il reato di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale contestato alla dott.ssa Giusi Bartolozzi in quanto connesso ai reati ministeriali;

7) l'ammissibilità di un intervento della parte civile nel processo penale definito con una sentenza che, insieme ad altri provvedimenti, sono oggetto di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera.

Nell'udienza pubblica del 7 luglio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

8) l'articolo 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. numero 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge numero 146 del 2021 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni nella legge numero 251 del 2021, e come successivamente sostituito, che disciplina il regime di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;

9) gli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché gli allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione autonoma della Sardegna numero 20 del 2024 (Misure urgenti per l'individuazione

di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi) e l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge numero 63 del 2024 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), come convertito, nella parte in cui stabilisce il divieto assoluto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in territorio agricolo (comma 1) e dove esclude l'applicabilità di tale divieto solo ai progetti per i quali sia già stata avviata la procedura di autorizzazione (comma 2); nonché, in via consequenziale, l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo numero 190 del 2024 che ripropone il medesimo divieto;

10) l'articolo 8-*bis* della legge della Regione Puglia numero 33 del 2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale numero 51 del 2021 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), nella parte in cui «estendendo l'applicabilità della disciplina [di cui all'art. 8 *bis* della l.r. n. 33 del 2007, cit., sul mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati] anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, non prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare in modo differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni all'interno della medesima zona»;

11) l'articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna numero 10 del 2025 (Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna), in base al quale «nell'ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva [...] è individuata la specifica destinazione d'uso urbanistica denominata locazione breve», e «[i]l mutamento d'uso, con o senza opere, di un'unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve è rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio ed è soggetto alla presentazione dei titoli edilizi»; l'articolo 5 della medesima legge regionale, in base al quale « i Comuni possono individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche condizioni».

Nell'udienza pubblica dell'8 luglio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

12) l'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione;

13) l'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo numero 286 del 1998 e l'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge della Regione Piemonte numero 3 del 2010, nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai cittadini extra UE che

esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; e l'articolo 8, comma 1, lettera *t bis*) della medesima legge regionale che, tra i criteri per la determinazione dei punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie, prevede la residenza in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni;

14) il combinato disposto dell'articolo 1, comma 8, della legge numero 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e dell'articolo 5, comma 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IRAP delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata dell'attività notarile;

15) diverse disposizioni della legge della Regione Puglia numero 15 del 2025 (XI legislatura - 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse), fra cui: l'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modifica l'articolo 10-*ter* della legge della Regione Puglia numero 49 del 2017, stabilendo che è istituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR), e che il CIR è propedeutico all'ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge numero 145 del 2023; l'articolo 11, comma 1, nella parte in cui ha modificato l'articolo 4 della legge della Regione Puglia numero 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) prevedendo che i mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d'uso, e che i mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali; l'articolo 14, comma 1, nella parte in cui ha modificato l'articolo 11, comma 10, della legge Regione Puglia numero 7 del 2025, disponendo che, nel caso di derivazioni per uso idroelettrico, non sia richiesto il parere vincolante della competente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e nella parte in cui ha modificato l'articolo 21 della medesima legge sopprimendo, con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale, il termine «massima» e stabilendo, pertanto, una durata fissa di quindici anni della concessione.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 3 luglio 2026